

Norme e procedure per i contribuenti italiani che si avvalgono del regime in altri Stati Ue

DS6901

DS6901

Franchigia Iva fuori casa, è ora di inviare i valori del fatturato

Pagina a cura
DI FRANCO RICCA

Entro il prossimo 30 aprile i soggetti passivi residenti che si avvalgono del regime di franchigia Iva transfrontaliera per le piccole imprese, istituito da quest'anno in ottemperanza alla direttiva Ue 2020/285 del 18 febbraio 2020, devono trasmettere all'Agenzia delle entrate la prima comunicazione trimestrale del fatturato realizzato in Italia e negli altri paesi dell'Ue, finalizzata alla sorveglianza del rispetto dei limiti stabiliti per la fruizione del regime di esonero dall'imposta. La comunicazione va compilata utilizzando il modello approvato dall'Agenzia, insieme alle istruzioni e alle specifiche tecniche, con un provvedimento del 28 marzo scorso. Facciamo il punto sulle norme e sulle procedure operative per i contribuenti italiani che si avvalgono del regime speciale negli altri Stati membri, cosiddetta franchigia transfrontaliera "esterna" (artt. da 70-octiesdecies a 70-duovicies del dpr 26 ottobre 1972, n. 633), tralasciando quelle, non del tutto speculari, che regolano la fruizione, da parte dei contribuenti residenti in detti Stati, dell'analogo regime nel nostro paese (franchigia transfrontaliera "interna" di cui agli artt. da 70-quaterdecies a 70-septiesdecies).

I limiti di fatturato. Il regime (facoltativo) di franchigia transfrontaliera, che implica l'esonero dal pagamento dell'Iva sulle operazioni attive, con divieto di detrazione dell'Iva "a monte", è riservato alle piccole imprese, più precisamente ai soggetti aventi un volume d'affari annuo non superiore:

- alla soglia nazionale fissata dallo Stato membro di esonero (in Italia, 85 mila euro) e
- alla soglia di 100 mila euro nell'intera area dell'Ue.

Ai sensi dell'art. 280-bis della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (direttiva Iva), ai fini del regime in esame si intende:

a) per "volume d'affari annuo nello Stato membro", il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'Iva, effettuate da un soggetto passivo nello Stato membro nel quale si intende fruire del regime speciale nel corso di un anno civile

b) per "volume d'affari annuo nell'Ue", il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'Iva, effettuate da un soggetto passivo nel territorio dell'Ue nel corso di un anno civile.

Ai fini in esame, la nozione di volume d'affari è definita all'art. 288 della direttiva Iva.

Ulteriori requisiti possono essere fissati dai singoli Stati membri (per esempio, l'Italia non ammette al regime transfrontaliero interno i soggetti diversi dalle persone fisiche).

Gli adempimenti. In base all'art. 284-quinquies della direttiva Iva, i contribuenti non sono tenuti a identificarsi ai fini Iva né a presentare dichiarazioni periodiche nel paese Ue nel quale si avvalgono del regime di franchigia transfrontaliera. L'art. 292-quinquies prevede inoltre che gli Stati membri possono esonerare i contribuenti in regime di franchigia da alcuni o da tutti gli obblighi di cui agli artt. da 217 a 271 (fatturazione, tenuta della contabilità, ecc.).

A parte la comunicazione preventiva necessaria al fine di attivare il regime speciale (della quale si dirà nella pagina successiva), l'unico adempimento richiesto a coloro che si avvalgono del regime di franchigia "fuori casa", ossia in uno o più paesi diversi da quello in cui sono stabiliti, è quello previsto dall'art. 284-ter, che impone l'obbligo di comunicare allo Stato membro di stabilimento, per ogni trimestre civile ed entro un mese dalla fine del trimestre:

- il valore totale delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre nello Stato membro di stabilimento

- il valore totale delle cessioni e prestazioni effettuate nel

corso del trimestre in ciascuno Stato membro diverso da quello di stabilimento.

La comunicazione deve riportare anche l'apposito numero con il quale il soggetto è stato identificato ai fini dell'applicazione della franchigia transfrontaliera.

In caso di superamento della soglia del volume d'affari annuo nell'Ue (100 mila euro), il soggetto è tenuto a informare lo Stato membro di stabilimento entro 15 giorni lavorativi, comunicando contestualmente il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall'inizio del trimestre civile in corso fino alla data di superamento della soglia.

La comunicazione trimestrale. Nell'ordinamento interno, le predette disposizioni sono riprodotte all'art. 70-undecies del dpr n. 633/1972, che prevede, appunto, l'obbligo della comunicazione trimestrale a carico dei soggetti stabiliti in Italia che si avvalgono del regime di franchigia transfrontaliera. Considerato che tale regime è stato attivato dal 1° gennaio 2025, l'obbligo in esame debutta in relazione al trimestre gennaio-febbraio-marzo del 2025, per il quale occorre presentare la comunicazione entro la fine del mese di aprile, utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle entrate. Vediamo gli aspetti principali.

Modalità e termini di presentazione. La comunicazione deve essere presentata dal contribuente, anche tramite intermediari abilitati, esclusivamente per via telematica, utilizzando i canali messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate in apposita area del proprio sito internet. La comunicazione va presentata, anche in assenza di operazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento; nelle istruzioni è precisato che tale termine, diversamente dalle scadenze degli adempimenti di carattere nazionale, rimane fisso anche nel caso in cui cada di sabato o in un giorno festivo.

In caso di superamento del-



la soglia di volume d'affari Ue di 100 mila euro, la comunicazione deve essere presentata entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui la soglia è stata superata, allo scopo di comunicare tale data, dalla quale il regime di franchigia transfrontaliero cessa di applicarsi; in questo caso, la comunicazione deve riportare l'ammontare delle cessioni e prestazioni effettuate dall'inizio del trimestre e fino alla predetta data.

Qualora il sistema informatico dell'Agenzia informi l'interessato di avere scartato una comunicazione trasmessa entro il termine di legge, l'adempimento si considera tempestivo se, nei cinque giorni successivi dall'informativa, la comunicazione viene ritrasmessa correttamente.

Secondo le istruzioni, qualora il contribuente presenti la comunicazione con ritardo superiore a 30 giorni, oppure presenti in ritardo almeno due comunicazioni consecutive, gli Stati membri che hanno ammesso il contribuente al regime di franchigia possono sospendere temporaneamente le semplificazioni connesse a tale regime (al riguardo, va osservato che, ai sensi dell'art. 284-quinquies, par. 3, della direttiva, prevede che gli Stati membri possono esigere dal contribuente "che non osservi le norme" sulla comunicazio-

ne trimestrale l'adempimento degli obblighi Iva, quali l'identificazione e la presentazione della dichiarazione periodica). L'inosservanza del termine di presentazione della comunicazione parrebbe comunque punibile con la sanzione da 250 a 2.000 euro, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) del dlgs 18 dicembre 1997, n. 471.

La rettifica di una precedente comunicazione, al fine di rimediare errori od omissioni oppure di segnalare il venir meno di operazioni, è possibile presentando una comunicazione correttiva entro tre anni dal termine di presentazione della comunicazione originaria. Non è però consentito modificare la comunicazione finale presentata a seguito del superamento della soglia di 100.000 euro di volume d'affari nell'Ue.

Il quadro A. Le informazioni contabili devono essere riportate nel quadro A del modello approvato dall'Agenzia (riprodotto in pagina).

Nel primo rigo, colonna 2, va indicato il totale, al netto dell'Iva, delle cessioni e prestazioni rilevanti ai fini in esame effettuate nel corso del trimestre nel territorio italiano, anche se il contribuente non si è quivi avvalso del regime di franchigia (forfettario); se non sono state effettuate operazioni, occorre barrare la casella 4.

Analogamente, nei successivi 26 righe, distintamente per ciascuno degli altri Stati membri, elencati nella prima colonna, occorre riportare nella colonna 2 il totale, al netto dell'Iva, delle cessioni e prestazioni rilevanti ivi effettuate nel corso del trimestre, anche se il contribuente non si è avvalso del regime di franchigia; nel caso di assenza di operazioni, occorre barrare la casella 4. Nella colonna 5 occorre indicare, solo in relazione agli Stati membri nei quali il contribuente si è avvalso del regime di franchigia, il codice Ateco relativo all'attività esercitata (o dell'attività prevalente, in caso di più attività). Qualora il paese di riferimento abbia previsto soglie nazionali di accesso differenziate per settori di attività, dovranno essere compilati, utilizzando più moduli, tanti righe quanti sono detti settori; ciò è necessario anche se il contribuente abbia effettuato operazioni in un solo settore di attività, nel qual caso occorrerà barrare, nell'ulteriore modulo presentato in ottemperanza alle istruzioni in esame, la casella 4 per segnalare l'assenza di operazioni, senza specificare il codice di attività.

Nell'ultimo rigo, infine, occorre riportare la somma degli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 3 (di cui si dirà nella pagina successiva).

© Riproduzione riservata

Il quadro A della comunicazione

QUADRO A					
Operazioni effettuate nel corso del trimestre	- OPERAZIONI EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO				
	Valore al netto dell'Iva	Trimestre precedente l'ammissione	Assenza operazioni		
Italia	2	3	4		
- OPERAZIONI EFFETTUATE IN ALTRI STATI MEMBRI DELL'UE					
Stato estero	Valore al netto dell'Iva	Trimestre precedente l'ammissione	Assenza operazioni	Codice attività	
Austria	2	3	4	5	
Belgio	2	3	4	5	
	2	3	4	5	
Totale	1	3			